

COMUNE DI **ALBANO VERCELLESE**  
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO PER I VOLONTARI  
IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA  
NELLA POLIZIA MUNICIPALE  
Art. 46, Legge 27 dicembre 1997, n.449

Il presente regolamento:

- a) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.06.1998 Verbale n.16
- b) è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **30 GIU. 1998**
- c) è stato ripubblicato, ad esecutività della deliberazione, per 15 giorni dal 04-08-98 al 19-08-98
- d) è entrato in vigore il 04-08-98

## **INDICE**

- Art. 1 – Impiego del servizio
- Art. 2 – Oneri finanziari
- Art. 3 – Ricezione ed amministrazione
- Art. 4 – Destinazione al Servizio di Polizia Municipale
- Art. 5 – Funzioni ed impiego in servizio
- Art. 6 – Qualifiche
- Art. 7 – Formazione
- Art. 8 – Vestiario e riconoscimento
- Art. 9 – Uso di veicoli ed attrezzature
- Art. 10 – Pubblicità del regolamento
- Art. 11 – Entrata in vigore del presente regolamento

### **Art. 1 Impiego del servizio**

1. Il Comune si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo di leva da destinare al Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 46 della Legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Ai fini del comma precedente, i competenti uffici comunali provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni, la richiesta in tal senso e la relativa entità del contingente, fissata con provvedimento del Sindaco.

### **Art. 2 Oneri finanziari**

1. Per gli oneri relativi al servizio di cui al precedente art. 1 sono posti a carico del bilancio comunale, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa, comprendente i costi relativi al compenso, al vitto, all'equipaggiamento ed a quant'altro necessario ai fini della formazione, gestione ed impiego del personale di cui al presente regolamento.
2. Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

### **Art. 3 Ricezione ed amministrazione**

1. Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri Uffici comunali secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale volontario di cui all'art. 1, nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso.
2. Gli Uffici di cui al comma precedente mantengono i rapporti con i competenti Uffici militari e ministeriali.

### **Art. 4 Destinazione al Servizio di Polizia Municipale**

1. Il personale volontario in servizio assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Servizio di Polizia Municipale.
2. Tale personale è tenuto al rispetto del Regolamento del Servizio predetto ed alle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.

### **Art. 5 Funzioni ed impiego in servizio**

1. Le funzioni attribuite al personale volontario in servizio assegnato al Comune sono le seguenti:
  - polizia stradale, con particolare riferimento alla prevenzione ed accertamento delle violazioni di soste abusive, della circolazione di ciclomotori, di motoveicoli, autoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici;
  - vigilanza in materia di parchi, giardini, ambiente, igiene urbana;
  - vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni delle scuole, sia riguardo la circolazione stradale, sia riguardo il contrasto del fenomeno della droga;
  - tutti i compiti di ufficio inerenti.
2. Il personale può essere impiegato in servizio da solo, e, per particolari interventi di complessa gestione, abbinato al personale del Servizio Polizia Municipale.
3. Per il personale volontario in servizio non è prevista la dotazione di armi.

**Art. 6**  
**Qualifiche**

1. Ai sensi delle Leggi vigenti in materia, il personale volontario avrà la qualifica di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

**Art. 7**  
**Formazione**

1. All'atto dell'assunzione in servizio, ai volontari assegnati al Comune verrà tenuto un idoneo corso da parte del personale del Servizio Polizia Municipale, e si procederà, nei limiti delle disponibilità, alla formazione degli stessi con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte.

**Art. 8**  
**Vestiaro e riconoscimento**

1. Al personale volontario verranno forniti, quali capi di vestiario: corpetto con scritta "Polizia Municipale", bracciali, berretto, ed inoltre idoneo tesserino personale di riconoscimento e "placca di servizio".

**Art. 9**  
**Uso di veicoli ed attrezzature**

1. Il personale volontario può, nei limiti delle disponibilità ed alle esigenze che si vengono a creare di volta in volta, utilizzare i veicoli in suo al Servizio Polizia Municipale.

**Art. 10**  
**Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 27 della Legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati dell'applicazione del presente Regolamento.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.